

Osservazioni relative agli specifici punti della consultazione.

- **S1. Osservazioni riguardo all'orientamento di prevedere esclusivamente installazioni di misuratori 2G a partire dall'1 gennaio 2022 per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.**

R1. AMAIE non può beneficiare della retrocompatibilità dei meter 2G con il proprio sistema di smart metering 1G (si vedano a riguardo anche le osservazioni allo spunto S3). Pertanto, pur condividendo l'impostazione generale di ARERA proposta al paragrafo 2.7 del DCO, AMAIE auspica che l'obbligo di installazione dei contatori 2G a partire dal 1° gennaio 2022 possa ritenersi non vincolante, almeno per quelle imprese che non possono sfruttare tale retrocompatibilità.

- **S2. Osservazioni relative all'orientamento di prevedere che tutte le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo debbano completare (al 90% dei punti attivi al 31 dicembre 2020) la fase di installazione massiva entro il 31 dicembre 2025 e sull'assenza di ulteriori obblighi entro il 31 dicembre 2026.**

R2. AMAIE concorda con la proposta descritta al par. 2.12 di completare la fase di sostituzione massiva di almeno il 90% dei punti attivi al 31 dicembre 2020 entro il 31.12.2025, ferma restando la necessità dell'introduzione di un meccanismo di perequazione del costo non ammortizzato dei contatori 1G già acquistati.

- **S3. Osservazioni sulla eventuale necessità di prevedere condizioni specifiche per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo e che non riescono a sfruttare la retrocompatibilità dei meter 2G con il proprio sistema di smart metering 1G.**

R3. AMAIE non può beneficiare della retrocompatibilità dei meter 2G con il proprio sistema di smart metering 1G. Emergono quindi forti criticità in relazione al rispetto dell'obbligo di installazioni di misuratori 2G a partire dal 1 gennaio 2022.

Nello specifico AMAIE si troverà nell'impossibilità di telegestire e teleggere (fin da subito) i misuratori 2G installati sulla propria rete, con un decremento delle prestazioni commerciali fornite agli stakeholders rispetto alla situazione attuale. Le risorse organizzative e gestionali, limitate dalla ridotta dimensione aziendale, e quelle economico finanziarie, condizionate dal rientro dell'investimento in misuratori di prima generazione (AMAIE sta beneficiando solo dal 2016 degli effetti perequativi per gli investimenti sostenuti per la sostituzione dei misuratori elettromeccanici), non garantiscono che l'approvvigionamento, il collaudo e la

messa in servizio del sistema di smart meter 2G possa avvenire parallelamente a quello esistente di prima generazione.

Inoltre, i tempi di approvvigionamento di contatori 2G potrebbero scontare tempistiche maggiori connesse a difficoltà, non attualmente preventivabili, collegate alla predisposizione ed aggiudicazione della gara.

Anche i tempi tecnici per la installazione del misuratore 2G potrebbero dilatarsi rispetto a quelli attuali poiché sarà necessaria la sostituzione di tutte le basette adattatrici e, in taluni casi, il rifacimento del quadro centralizzato, con conseguente disagio per il cliente.

Infine si segnala una possibile criticità tecnica legata alla coesione tra concentratore 2G e concentratore 1G di diversi produttori sullo stesso trasformatore, con il rischio di impossibilità di telegestire il parco contatori attualmente installato.

Per quanto sopra esposto si richiede una deroga all'obbligo di installazione di solo misuratori 2G a partire dal 1° gennaio 2022, fermo restando il vincolo al 31.12.2025 di messa in servizio di un numero di misuratori 2G pari almeno al 90% dei misuratori 1G installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi.

• **S4. Osservazioni riguardo all'orientamento di prevedere la predisposizione e pubblicazione di piani di dettaglio della fase massiva (PDFM) da parte di tutte le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.**

R4. Tenendo presente che:

- a. la dimensione delle imprese distributrici "medie" è generalmente più prossima alla dimensione delle imprese fino a 25.000 punti di prelievo che non a quella delle imprese distributrici maggiori, come peraltro riportato al par 1.14 del documento di consultazione,
- b. tutte le imprese distributrici hanno l'obbligo temporale (ai sensi dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL) di completamento della messa in servizio su un territorio servito significativamente rilevante entro 8-10 mesi dalla posa - in fase massiva - del primo misuratore 2G,

reputiamo che la predisposizione e pubblicazione di piani di dettaglio della fase massiva (PDFM) non sia significativa per l'utenza, ma al contrario rappresenti per il distributore un aggravio in termini di risorse e di tempi. A nostro avviso molto più utile sarebbe garantire le informazioni legate al roll out massivo 2G a clienti e venditori attraverso una presentazione pubblica, tenuto anche conto del limitato bacino di utenza servito e su una porzione del Comune di Sanremo.

AMAIE pertanto auspica che non venga imposta la redazione e pubblicazione del PDFM alle aziende sotto i 100.000 POD.

- **S5. Osservazioni in relazione all'orientamento di prevedere l'effettuazione di un seminario di presentazione delle attività di installazione massiva dei misuratori 2G da parte delle imprese distributrici di media dimensione e sulle relative soglie dimensionali (ad es. le imprese con numero di punti di prelievo compresi tra 25.000 e 100.000).**

R5. Concordiamo con quanto previsto ai par. 3.11 e 3.13 del documento di consultazione con la precisazione che, come già riportato al punto precedente, per le aziende con un numero di POD inferiori a 100.000 questo seminario potrebbe sicuramente sostituire la stesura e pubblicazione del PDFM, senza togliere le garanzie di informazione alle parti interessate.

- **S6. Osservazioni riguardo agli obiettivi dell'Autorità nel definire le logiche di riconoscimento dei costi.**

R6. AMAIE ritiene necessaria:

I. l'introduzione di un meccanismo di perequazione che, a partire dal 2022, garantisca la copertura del costo dei misuratori elettronici di prima generazione non pienamente utilizzati perché sostituiti con misuratori elettronici di seconda generazione;

II. l'introduzione di meccanismi di premialità (extra remunerazione del costo standard riconosciuto in misuratori 2G) per i distributori non in grado di beneficiare della retrocompatibilità del misuratore 2G;

- **S7. Osservazioni relative all'orientamento di prevedere modalità armonizzate e semplificate di riconoscimento dei costi di capitale 2G a partire dal 2022 per tutte le imprese fino a 100.000 punti di prelievo e basate su quantità effettive di misuratori moltiplicate per un costo unitario (onnicomprensivo) di riferimento.**

R7. Si concorda con la proposta dell'Autorità di determinare il valore delle immobilizzazioni lorde relative al servizio di misura ammesse a riconoscimento tariffario moltiplicando il numero effettivo di misuratori dell'anno per un costo unitario di riferimento.

Si sottolinea però che il costo di riferimento di 145 € potrebbe non essere sufficiente a coprire i costi di investimento di AMAIE. Infatti oltre al costo del contatore 2G il cui prezzo è imposto, per tutti, indipendentemente dalla dimensione dell'organizzazione, dall'unico fornitore, AMAIE dovrà gioco forza acquistare nuovamente anche tutte le tavolette adattatrici a causa dell'incompatibilità tra sistemi *e-distribuzione* e *Landis*. Inoltre per una azienda di

ridotte dimensioni l'acquisto del software per la telelettura e telegestione dei contatori 2G potrebbe rappresentare, rispetto ad altre realtà più grandi, un costo molto elevato.

- **S8. Osservazioni sui parametri proposti per il riconoscimento dei costi di capitale, in particolare riguardo al limite al riconoscimento del numero di misuratori "2G su 2G" e al costo unitario di riferimento.**

R8. Nessuna osservazione

- **S9. Osservazioni riguardo alle comunicazioni da parte delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo all'Autorità in materia di smart metering 2G.**

R9. In linea di principio si condivide l'obbligo di comunicazione con frequenza annuale dei dati ad ARERA, ma, tenendo presente quanto da noi specificato in risposta ai quesiti S3 ed S4, si propone che tale comunicazione annuale venga effettuata solo a partire dall'anno successivo al completamento della posa massiva.

- **S10. Osservazioni sulle penalità per mancato rispetto degli obblighi di messa in servizio (mancato avanzamento).**

R10. Si condivide in linea di principio l'impostazione data nel documento di consultazione. Si fa tuttavia presente che per AMAIE, città a forte vocazione turistica, la numerosità di utenti non residenti rispetto al totale potrebbe essere di molto superiore al 10%. Questo fatto, unitamente al termine temporale di 8-10 mesi di durata massima della sostituzione massiva, potrebbe comportare inevitabilmente il fatto di non riuscire a raggiungere il limite del 90% imposto nonostante i tentativi di accesso ai gruppi di misura.

Si propone quindi di escludere dalle penali per le mancate sostituzioni le utenze che presentano un gruppo di misura non accessibile e per le quali il distributore possa dimostrare almeno un tentativo di accesso.

- **S11. Osservazioni sulle penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di performance.**

R11. AMAIE auspica l'introduzione di politiche di regolazione che non penalizzino, come già avvenuto con i provvedimenti sanzionatori ex deliberazione VIS 78/11, eventuali ritardi dovuti a fattori esogeni fuori dal controllo del distributore (es: difficoltà non preventivabili e conseguenti alla cogestione di misuratori 1G e 2G).

Non si condivide inoltre l'orientamento indicato al par. 5.21 del DCO di voler avviare procedimenti prescrittivi e/o sanzionatori in caso di ripetuta mancata

18038 Sanremo (IM) - Via Armea 96 - Tel. 0184/5381, Fax 0184/510.847 - <http://www.amaie.it>
e mail: info@amaie.it - PEC: amaie@legalmail.it

predisposizione, pubblicazione e invio all'Autorità dei PDFM semestrali. Questa è una diretta conseguenza di quanto da noi riportato alla risposta 4.

- ***S12. Osservazioni sul riconoscimento di costi in regime transitorio per il 2021 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo (che non avranno ancora avviato la messa in servizio del proprio sistema di smart metering 2G).***

R12. Nessuna osservazione

- ***S13. Osservazioni relative alla proposta di applicare il riconoscimento di costi previsto dal comma 38.10 del TIME anche per l'anno 2021 alle imprese che servono tra 25.000 e 100.000 punti di prelievo.***

R13. Si veda quanto riportato nelle osservazioni di carattere generale e alla risposta **R6**.